REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità
Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

DETERMINAZIONE PROT. N. REP. N. **DEL**

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanita'
Prot. Uscita del 26/07/2016
nr. 0020996/Det/806
Classifica I.4.3
12-01-00

Oggetto: **Aggiornamento del Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica negli ovini, anni 2015-2017 adottato con Deliberazione N. 52/29 del 28.10.2015.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, e successive modifiche (s.m.);

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m. e i;

VISTO il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 147 del 31 maggio 2001;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali e Riforma della Regione n. 16975/97 del 9.7.2015 con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 52/29 del 28.10.2015 avente come oggetto "Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015/2017";

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità
Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

DET.N. 806
DEL 26 LUG 2016

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015, pubblicato sulla G.U. il 27 Gennaio 2016 n. 21, concernente "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";

VISTA la nota del Ministero dell Salute n. 15672 del 30.06.2016 avente per oggetto "Piano di selezione genetica: D.M. 25 novembre 2015 Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale. Linee Guida";

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'aggiornamento del Piano Regionale di selezione adottato con D.G.R. n. 52/29 del 28.10.2015 per adeguarlo alle disposizioni del suddetto Decreto Ministeriale;

CONSIDERATO che la stessa D.G.R. n. 52/29 del 28.10.2015 prevede che il Piano sia suscettibile di revisione ed aggiornamento in funzione delle modifiche normative e dell'evoluzione del quadro epidemiologico, con adeguato provvedimento dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, qualora le modifiche o le integrazioni non riguardino gli obiettivi strategici ma le attività di controllo specifiche previste dal piano medesimo.

D E T E R M I N A

ART. 1) di approvare le modifiche proposte dal Ministero della Salute al "Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015/2017", di cui alla D.G.R. n. 52/29 del 28.10.2015, per l'adeguamento dello stesso la D.M. 25.11.2015 e alle relative Linee Guida;

ART.2) di allegare alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti, allegati alla D.G.R. N. 52/29 succitata, modificati con il presente atto per quanto suddetto e che pertanto sostituiranno quelli precedentemente adottati:

- **Allegato A**: Concernente il "Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015/2017", modificato per l'adeguamento alle disposizioni di cui al D.M. 25.11.2015;
- **Allegato 1**: Modalità operative per la realizzazione del Piano di genotipizzazione;
- **Allegato 2**: Scheda Accompagnamento Campioni;
- **Allegato 3**: Modello di certificato genetico;
- **Allegato 4**: Elenco tecnici autorizzati per il campionamento di materiale biologico: bulbo pilifero o tampone nasale (genotube).

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità
Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

DET.N. 806
DEL 26 LUG 2016

ART.3) La presente determinazione viene trasmessa all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 21, - comma 9 - della L.R. n. 31/98.ed inviata alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Daniela Mulas

Dott.ssa L.F. /5.2
Dott. M.A. /5.2
Dott. P.P./5.2
Dott.ssa. R.S./Resp.5.2

Allegato alla determinazione n 806 del 26/07//2016

Allegato A

Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015/2017.

Art. 1 Obiettivi

Il programma persegue i seguenti obiettivi:

1) Concorrere al controllo ed all'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli allevamenti ovini, attraverso l'incremento della frequenza dell'allele di resistenza alla scrapie classica (ARR), nella totalità della popolazione ovina;
2) Valorizzare e qualificare le produzioni ovine isolane negli scambi commerciali, attraverso la certificazione sanitaria riferita al controllo delle TSE;
3) Concorrere al raggiungimento della certificazione delle greggi o zona di stato membro a rischio trascurabile per scrapie classica.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente Piano s'intende per:

1. **Azienda**: qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti, allevati, su base permanente o temporanea;
2. **Aziende, allevamenti di elevato merito genetico**: le aziende, allevamenti che risultano iscritti al Libro Genealogico (LG) o ai registri anagrafici (RA);
3. **Azienda, allevamento o gregge commerciale**: azienda, allevamento o gregge non iscritte al LG o RA;
4. **Libro Genealogico di razza ovina Sarda (LG)**: il libro gestito dall'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) su incarico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) con D.L. n. 280 del 3.8.1999;
5. **Registro Anagrafico di razza (RA)**: il registro gestito dall'associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA) su incarico del MIPAAF con D.L.n.280 del 3.8.1999;
6. **Razze ovine a rischio**: razze autoctone numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate area geografiche, ufficialmente riconosciute dal registro anagrafico, sulla base dei "caratteri tipici" e caratteristiche genetiche, dal MIPAAF con D.M. 9314 del 23.04.2010 e regolamento UE n.807/2014;
7. **Analisi genetiche di genotipizzazione**: analisi effettuata da laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino o caprino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilità o la resistenza alla scrapie classica;
8. **Allele**: variante di uno dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina che condizionano la suscettibilità o la resistenza alla scrapie classica, polimorfismi considerati nel piano di selezione genetica di cui agli allegati del presente decreto;
9. **Genotipo della proteina prionica di ovino**: definizione della coppia di alleli della proteina prionica presenti nel genoma di un animale;

10. **Prelievo della matrice biologica**:

a) prelievo di sangue in provetta con EDTA, eseguito dal veterinario dell'ASL competente per territorio oppure dal veterinario incaricato necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente piano;

b) prelievo di materiale biologico (bulbo pilifero o tampone nasale - genotube), effettuato per il medesimo fine dagli operatori di cui al precedente comma, oppure, per le sole greggi iscritte al LG e RA, dal personale tecnico appartenente alle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);

11. **Piano di selezione genetica (PSG) degli ovini per la prevenzione della scrapie classica**: programma di prevenzione obbligatorio predisposto e attuato dalle autorità regionali competenti, conformemente agli allegati I e II del DM 24/11/2015 , esteso a tutte le aziende zootecniche ovine e finalizzato all'incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alla scrapie classica;

12. **Riproduttore**: soggetto maschio o femmina che, raggiunta la maturità sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento per la produzione delle successive generazioni;

13. **Animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali:** animali in allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDN, con massimo 5 capi censiti, ivi inclusi un riproduttore maschio e un riproduttore femmina, allevati ai soli fini di produzione per autoconsumo o da "affezione", senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine, salvo che per la macellazione. In caso della cessione "dell'attività" gli animali genotipizzati e con certificazione di resistenza possono essere venduti o ceduti previa certificazione rilasciata dal veterinario ufficiale della ASL competente per territorio;

14. **Gruppi di monta**: gruppi di ovini autorizzati dai servizi veterinari competenti, formati da un solo maschio e un numero di femmine (25-50) tale da consentire la loro monta da parte del maschio in un tempo ragionevole. Tutte le femmine utilizzate dovranno essere identificate, registrate in BDN e genotipizzate con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi;

15. **Comunicazioni ufficiali del Piano**: informazioni obbligatorie, relative alle attività di genotipizzazione, da trasmettere alle autorità competenti, al Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) che gestisce la Banca dati nazionale della selezione genetica (BDNSG) e al laboratorio nazionale di riferimento (Istituto Superiore di Sanità) per la caratterizzazione dei ceppi e la genetica delle EST animali;

16. **Selezione genetica**: utilizzo preferenziale di riproduttori con caratteri di resistenza alla scrapie classica;

17. **Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN)**: sistema per la raccolta dei dati anagrafici dei capi e delle aziende relativi al patrimonio zootecnico italiano, del Ministero della salute, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo;

18. **Banca Dati Nazionale per la selezione genetica (BDNSG)**: sistema per raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle aziende e ai capi e alle attività di genotipizzazione istituita presso il CEA di Torino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

19. **Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare**: il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna;

20. **Certificato genetico**: documento rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, attestante il genotipo degli ovini sottoposti a genotipizzazione e che accompagna i singoli animali durante l'intera vita. Tale certificato può essere stampato anche dalla BDN;

21. **Centro genetico**: centro o stazione autorizzato, adibito alla generazione maschi riproduttori da destinare alla diffusione del progresso genetico per i caratteri produttivi, tramite inseminazione strumentale o monta naturale; costruito e gestito in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità per impedire la diffusione delle malattie infettive e parassitarie;
22. **Controllo ufficiale**: qualsiasi forma di controllo, eseguita dall'autorità competente per le attività previste dal presente Piano;
23. **Pascolo**: luogo o terreno di proprietà o comune, delimitato o privo di barriere fisiche all'interno del quale capi ovini convivono in promiscuità.

Art. 3 Campo di applicazione, obblighi ed adempimenti

1) L' applicazione del Piano è obbligatoria per tutte le aziende ovine del territorio regionale, escluse le aziende che allevano ovini per il solo autoconsumo o i cui animali sono destinati ad attività diverse dalla riproduzione o dalla produzione di alimenti.
2) E' vietata la movimentazione, tra allevamenti di ovini maschi non castrati di genotipo sconosciuto e dei riproduttori suscettibili di cui all'**Allegato 1**.
3) Eventuali deroghe al divieto di utilizzo degli arieti riproduttori suscettibili sono rilasciate, caso per caso, per gli allevamenti iscritti al LG o RA, che allevano razze autoctone in via di estinzione, riconosciute dal Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, a seguito delle definizioni della Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I parte D punto 4) del Decreto Ministeriale del 25.11.2015.
4) I proprietari o detentori delle aziende ovine sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dell'Allegato 1.
5) I compiti del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dei Servizi di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e dell'IZS sono indicati negli articoli 5, 6 e 7 del presente allegato.

Art. 4 Identificazione e registrazione degli animali

1. Prima di sottoporre gli animali alle prove di genotipizzazione e comunque entro i sei mesi dalla nascita, il proprietario o persona delegata provvede, ad applicare sui capi un identificativo univoco, ai sensi del regolamento (CE) 21/2004 e s.m. e i., comprendente un marchio auricolare o un tatuaggio all'orecchio più un identificativo elettronico autorizzato per l'identificazione elettronica degli ovini; provvede inoltre a registrare tutte le informazioni relative agli animali nella BDN e registro di stalla. Gli animali riportanti l'identificativo semplificato previsto all'articolo 4, comma 3 del Regolamento (CE) N. 21/2004 non possono essere sottoposti agli esami di genotipizzazione.

2. Il detentore degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra e aggiorna in BDN tutte le informazioni relative ai singoli capi ovini identificati con codice individuale, ivi comprese quelle relative a nascita, movimentazioni e morte.

3. Il Responsabile dello stabilimento di macellazione provvede a registrare in BDN le informazioni relative agli animali macellati.

Art. 5 Compiti dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:

a) Gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari del Piano;

b) Assolve ai debiti informativi di carattere finanziario, epidemiologico ed amministrativo al Ministero della Salute;

c) Incentiva e coordina l'applicazione del Piano;

d) Redige una relazione annuale entro il 31 marzo, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti e la invia all'ufficio competente della Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci Veterinari del Ministero della Salute;

e) Trasferisce i fondi alle Aziende Sanitarie Locali per l'indennizzo , ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n. 218, dei riproduttori portatori dell'allele VRQ e degli ovini maschi suscettibili non idonei alla riproduzione, macellati nell'ambito della realizzazione del presente Piano;

f) Convoca l'apposita Commissione regionale di Coordinamento.

Art. 6 Compiti delle Aziende Sanitarie Locali

Nell'ambito di quanto previsto dal Piano, i Servizi di Sanità Animale delle ASL svolgono le seguenti attività:

a) Vigilano sulla realizzazione del piano e sugli adempimenti ad esso connessi sui territori di propria competenza;

b) Eseguono, per quanto di competenza, i prelievi ufficiali per la genotipizzazione negli allevamenti soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento campioni di cui all'allegato 2 (scheda conforme all'allegato III del DM 25 novembre 2015, stampabile anche dal sistema SANAN-BDN). Con motivata ragione e in caso di comprovata necessità effettuano i prelievi per la genotipizzazione, in alternativa agli operatori delle APA, per gli allevamenti iscritti al LG o RA;

c) Registrano individualmente i capi sottoposti alle analisi di genotipizzazione in BDN, per gli allevamenti dei quali detengono la delega, all'atto del prelievo o della trasmissione del referto da parte del laboratorio;

d) Acquisiscono i risultati delle analisi di genotipizzazione, svolte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Sardegna e dall'AGRIS nell'ambito del piano e registrano tali risultati nella BDN, associandoli ai rispettivi capi;

e) Comunicano in un tempo congruo, all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza;

f) Certificano la genetica dei singoli capi testati con l'emissione del certificato di genotipo, che accompagnerà l'animale in ogni spostamento, tramite l'accesso al sistema informativo veterinario e dopo selezione della specifica funzione;

g) Dispongono l'eliminazione o la castrazione dei soggetti, di cui all'Allegato 1, con genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori;

h) Assegnano, registrano in BDN e aggiornano con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende ovine ai sensi del presente Piano e il genotipo di ogni animale da utilizzare anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014;

i) Vigilano sul rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende, dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al piano. A tal fine, nel caso di movimentazione degli arieti genotipizzati e delle femmine autorizzate dei gruppi di monta, riportano il livello di certificazione genetica nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" della dichiarazione di provenienza degli animali (modello IV). Nel caso di condizioni di promiscuità come in fiere o pascolo, autorizzano la convivenza dei capi solo con greggi di pari livello di qualifica;

j) Autorizzano nei casi indicati nell'Allegato 1 la costituzione dei gruppi di monta e, almeno annualmente, ne verificano la coerenza con l'autorizzazione concessa;

k) Effettuano controlli ufficiali finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal piano, anche nelle aziende di elevato merito genetico, attraverso lo svolgimento di campionamenti casuali e/o mirati su entrambi i sessi. Inoltre, in caso di necessità o su richiesta del Ministero della salute e della Commissione Regionale possono effettuare prove di genotipizzazione supplementare;

l) Controllano il rispetto dei tempi di macellazione obbligatoria per i capi sottoposti a tale provvedimento;

m) Erogano gli indennizzi per i capi macellati perché portatori dell'allele VRQ e degli ovini maschi suscettibili non idonei alla riproduzione, garantendo la legittimità amministrativa e la regolarità contabile della procedura, e richiedono il trasferimento dei fondi al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Art. 7 Compiti dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS)

Le attività del Piano svolte dall'IZS risultano essere le seguenti:

a) Esegue tutte le analisi genetiche di propria competenza previste dal presente Piano, eccetto quelle relative al campionamento effettuato dai tecnici APA (esclusivamente sugli animali degli allevamenti iscritti al LG e al RA). Con motivata ragione e/o in caso in caso di comprovata necessità esegue le analisi sugli animali di allevamenti iscritti al LG o RA al posto dell'AGRIS;

b) Emette rapporto di prova (r.d.p.) entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni, salvo si tratti di analisi che presentano anomalie o particolarità di esecuzione;

c) Invia i campioni per le analisi di genotipizzazione ad uno dei laboratori degli IIZZSS di cui all'allegato I parte C I 1a) del DM 25 novembre 2015, in caso di situazioni di inattività temporanea o permanente;

d) Invia mensilmente, alle ASL competenti sul gregge oggetto di indagine ed al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, i rapporti di prova ed i *files* relativi alle analisi eseguite, contenenti l'elenco delle matricole dei capi sottoposti ad analisi ed i relativi genotipi;

e) Trasmette alla BDNSG utilizzando il tracciato record definiti dal CEA, tramite l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale, entro il 20 del mese successivo, al termine di ciascun trimestre, i dati relativi all'attività di genotipizzazione.

Art. 8 Compiti dell'Associazione Nazionale della Pastorizia

L'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) è responsabile dell'organizzazione e della gestione degli aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito delle aziende iscritte al libro genealogico e registro anagrafico, sotto il coordinamento del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare e nell'ambito delle prescrizioni sotto riportate;

a) Comunica, annualmente, al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare il risultato dell'attività svolta nell'anno precedente nel laboratorio di AGRIS Sardegna nonché la programmazione per l'anno successivo;

b) Comunica, appena disponibili, agli allevatori ed alla Regione gli esiti delle prove di genotipizzazione, e comunque non oltre i 20 giorni dal prelievo;

c) Detiene la base dei dati relativa ai programmi di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica delle aziende iscritte al libro genealogico e registro anagrafico;

d) Fa parte, attraverso proprio rappresentante delegato, della Commissione regionale per le problematiche relative ad aspetti di propria competenza, con particolare riferimento agli eventuali effetti del Piano sulle produzioni zootecniche;

e) Riceve i dati relativi delle analisi eseguite dal laboratorio autorizzato AGRIS Sardegna ed invia mensilmente alla Regione e alle ASL competenti sul territorio, nonché alle APA richiedenti, tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale, i rapporti di prova ed i *files* contenenti l'elenco delle matricole e relativi genotipi dei capi sottoposti ad analisi;

f) Coordina le attività di prelievo del campione biologico dei tecnici delle APA nelle aziende iscritte al LG o al RA per le analisi genetiche necessarie all'attuazione del Piano;

g) I tecnici delle APA, elencati nell'Allegato 4, sono autorizzati dall'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale ad eseguire le attività di prelievo di bulbo pilifero o tampone nasale (genotube) esclusivamente nelle greggi iscritte al LG e al RA. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori (APA) trasmettono, annualmente, al Servizio regionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l'elenco del personale che esegue i prelievi ed è impegnato nel trattamento dei dati;

h) I tecnici di cui al precedente comma sono responsabili dell'identificazione individuale, da eseguirsi con mezzo identificativo elettronico, dei capi sottoposti alle analisi di genotipizzazione e della registrazione in BDN, per gli allevamenti di cui detengono la delega;

i) I tecnici delle APA inviano al laboratorio autorizzato, ovvero AGRIS Sardegna, i campioni da analizzare, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato III del DM 25 novembre 2015 stampabile anche dal sistema SANAN-BDN;

j) I tecnici delle APA sospendono le attività in caso di situazioni di inattività temporanea o permanente del laboratorio AGRIS Sardegna e ne danno comunicazione al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare affinché possa subentrare nelle attività di prelievo anche nelle greggi iscritte al LG o RA e proseguire nella realizzazione del presente piano.

Art. 9 Compiti del laboratorio dell'AGRIS Sardegna (Agenzia per la ricerca in agricoltura)

Le attività svolte dall'AGRIS risultano essere le seguenti:

a) Esegue la prima analisi genetica degli animali presenti nelle greggi iscritte al LG o RA, rilasciando i rapporti di prova ufficiali entro entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni;

b) Si sottopone alle verifiche ispettiva da parte dell'ISS di Roma oltre che partecipa ai ring test finalizzati alla verifica della accuratezza e precisione delle procedure analitiche utilizzate, si attiene alle disposizioni emanate dalla DG SAFV del Ministero della salute per ciò che attiene i laboratori di cui al DM 25.11.2015;

c) Fornisce mensilmente e comunque entro 20 giorni dall'arrivo del campione, al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, alle ASL competenti per territorio (che li dovranno validare via web), nonché ad ASSONAPA, tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale, i rapporti di prova ed i *files* contenenti l'elenco delle matricole dei capi sottoposti ad analisi, con relativi genotipi;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
CAGLIARI

d) Trasmette i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG);

e) Fornisce il supporto tecnico alla Commissione Regionale di Coordinamento, attraverso un suo delegato, per valutare l'andamento del Piano e gli effetti dello stesso sulle produzioni zootecniche.

ART. 10 Compiti dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna

L'Associazione Regionale Allevatori Sardegna (ARAS), garantisce, tramite i propri tecnici, l'informazione e la divulgazione relativamente a quanto contemplato nel presente Piano e fornisce agli allevatori assistiti le risultanze dell'andamento del Piano a livello regionale.

Art. 11 Commissione Regionale di Coordinamento

La Commissione regionale è convocata e presieduta dal Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare o da un suo delegato ed è composta da tecnici provenienti dai competenti Assessorati Regionali, dai Servizi Veterinari delle ASL, dall'IZS, dall'AGRIS, dall'ARAS e da un rappresentante delle APA.

La Commissione ha una funzione di supporto tecnico e scientifico alla realizzazione del Piano; i componenti della Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano alle seguenti attività:

a) Armonizzare e coordinare le attività di esecuzione e verifica del Piano svolte dai diversi Enti coinvolti;

b) Monitorare l'andamento del Piano e valutare i risultati conseguiti;

c) Monitorare l'evoluzione delle caratteristiche produttive degli allevamenti iscritti al Piano, al fine di evidenziare eventuali incidenze sfavorevoli, conseguenti alla selezione genetica del Piano stesso;

d) Redigere, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

Art. 12 Raccolta dei campioni, flusso ed elaborazione dei dati

1. I campioni, prelevati dai soggetti preposti, sono inviati ai laboratori autorizzati, contrassegnati con il codice identificativo individuale dell'animale che è stato sottoposto a prelievo.

2. I laboratori autorizzati trasmettono alle ASL competenti e al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare il dato sulla genotipizzazione, su tracciato record nazionale.

3. I Servizi Veterinari delle ASL alimentano la BDN e validano i dati.

4. L'IZS, tramite l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale, trasmette i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazione previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il 20 del mese successivo, al CEA che detiene ed alimenta la BDNSG.

5. AGRIS Sardegna trasmette mensilmente i dati ad ASSONAPA, per il seguente inoltro al CEA che detiene ed alimenta la BDNSG.

6. AGRIS Sardegna trasmette i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo, al CEA che detiene ed alimenta la BDNSG.

Art. 13 Disposizioni finali

1. I Direttori Generali delle ASL della Sardegna, i Servizi Veterinari delle ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, l'AGRIS, le Associazioni Provinciali Allevatori, i tecnici APA appositamente autorizzati, l'ASSONAPA, l'ARAS, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati della esecuzione del presente Piano.

2. Tutte le attività di genotipizzazione che esulano dalle finalità del presente Piano o da specifiche comminate da disposizioni sovraordinate, sono da intendersi a carico del proprietario degli animali o di chiunque ne faccia richiesta.

3. I costi relativi all'identificazione individuale degli animali, in base al presente Piano, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004, sono a carico del proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta.

Si rinvia alle norme tecniche del decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015 per quanto non espressamente indicato e non in contrasto col presente Piano.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n. 806 del 26/07/2016

Allegato 1

MODALITÀ OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI GENOTIPIZZAZIONE.

I. Genotipizzazioni

1) Negli allevamenti ovini tutti i maschi in età riproduttiva nonché gli agnelli e agnelloni che l'allevatore intende destinare alla riproduzione, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni destinati al macello, devono essere genotipizzati prima dell'accoppiamento.
2) I capi da genotipizzare dovranno essere preliminarmente identificati e registrati come definito dall'art. 4 di cui all'allegato A del presente Piano.
3) Nell'ambito del presente Piano, la genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile, è consentita, per la costituzione dei gruppi di monta, negli allevamenti iscritti ai LG, RA e allevamenti commerciali per specifici motivi legati al buon funzionamento del Piano, previo rilascio di autorizzazione da parte dei Servizi Veterinari competenti sentita la Commissione Regionale.
4) La genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile, deve essere svolta sui capi identificati e registrati con le medesime modalità previste per i maschi da riproduzione.

II. Selezione dei riproduttori.

Ai fini della riproduzione è obbligatorio l'uso esclusivamente di maschi (o donatori di sperma per la fecondazione artificiale) che siano stati identificati elettronicamente, registrati in BDN ed il cui esito favorevole dei prelievi di genotipizzazione risulti già caricato in BDN.

Gli animali destinati alla riproduzione sono classificati nelle seguenti classi di resistenza:

a. **Riproduttori resistenti omozigoti**: arieti e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR);
b. **Riproduttori resistenti eterozigoti**: arieti e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK);
c. **Riproduttori suscettibili**: arieti che non presentano l'allele ARR.

All'interno delle greggi si deve arrivare nel più breve tempo possibile all'impiego di soli arieti resistenti omozigoti.

L'utilizzo di materiale germinale ovino comporta pari obblighi, ovvero:

a) sperma di arieti del genotipo ARR/ARR;

b) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

REGIONE AUTÒNOMA DELLA SARDEGNA * Ass.to dell'Igiene e Sanità e dell'Ass. Soc. * CAGLIARI *

III. Eliminazione obbligatoria degli animali

1) Gli animali di entrambi i sessi che presentano l'allele VRQ non possono essere destinati alla riproduzione e devono essere macellati entro 30 giorni dalla determinazione del genotipo. Gli animali non potranno lasciare le aziende se non per essere destinati alla macellazione immediata. Il loro genotipo deve essere registrato, oltre che nella BDN, nel registro di stalla, in maniera tale da garantire la tracciabilità fino alla macellazione.
2) I maschi che non presentano l'allele ARR non possono essere destinati alla riproduzione (salvo gli specifici casi previsti) e devono essere macellati o castrati entro 30 giorni dalla determinazione del genotipo. Ogni capo con annesso genotipo deve essere registrato, oltre che nella BDN, nel registro di stalla, in maniera tale da garantire la tracciabilità fino all'avvenuta macellazione.
3) La Regione Sardegna, solo per le razze autoctone in via di estinzione riconosciute con D.M. 9314 del 23.04.2010 del MIPAAF potrà autorizzare un programma di selezione specifico, solo a seguito delle definizioni determinate dalla Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I parte D punto 4) del Decreto Ministeriale del 25 novembre 2015.

IV. Livello di certificazione genetica delle greggi

A ogni gregge è attribuita una certificazione genetica in relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie degli animali che lo compongono. In particolare vengono definiti i seguenti livelli di certificazione genetica:

a) greggi di livello I: greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR;

b) greggi di livello IIa: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni;

c) greggi di livello IIb: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni;

d) greggi di livello III: greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR;

e) greggi di livello IV: greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori.

1) Gli allevamenti classificati ai sensi del presente piano come livello I soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello I, del regolamento 630/2013/EU. Gli allevamenti classificati ai sensi del presente piano come livello II, soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU.

2) Il sistema di selezione previsto dal piano di selezione genetica assume che le greggi progressivamente accedano a livelli di qualifica superiore. Il raggiungimento del livello I determina, la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita. Il raggiungimento del livello IIa consente la sospensione delle attività di genotipizzazione, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita.

3) L'autorità competente può, comunque, procedere a controlli di verifica in qualunque momento ove se ne ravveda la necessità, informandone la Commissione Regionale.

4) L'utilizzo promiscuo di arieti, anche in condizioni di pascolo condiviso temporaneo, è possibile solo per i soggetti resistenti oppure tra greggi di pari livello di certificazione.

Allegato alla determinazione n. 806 del 26/07/2016

V. Disseminazione dei riproduttori.

1) L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve favorire l'incremento delle caratteristiche di resistenza. All'interno della popolazione ovina, la disseminazione dei riproduttori deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto. Tale disseminazione è condizionata sia dalla classe di resistenza degli arieti, sia dal livello di certificazione genetica delle greggi.

2) Tutti i maschi omozigoti suscettibili anche quelli da rimonta interna devono essere esclusi dalla riproduzione, non possono essere oggetto di compravendita come riproduttori o essere utilizzati come donatori di sperma, dovranno pertanto, essere avviati alla macellazione o castrati entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo.

3) I **maschi** che si intende introdurre, a prescindere dalla loro età, dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo omozigote suscettibile.

4) L'introduzione di maschi resistenti omozigoti è sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica delle greggi.

5) Le **femmine** da riproduzione dovranno provenire o da rimonta interna o da greggi di livello di certificazione pari o superiore rispetto alla certificazione del gregge di destinazione. E' ammessa l'introduzione di femmine con genotipo resistente omozigote destinate alla riproduzione nelle greggi di livello I e con genotipo resistente omozigote o eterozigote nelle greggi di livello IIa e IIb in maniera da non determinare alcuna modifica del livello di certificazione genetica raggiunta.

6) Ai sensi del presente Piano tutti i capi ovini provenienti dai Paesi dell'Unione Europea, ad eccezione di quelli destinata alla macellazione immediata, dovranno rispettare le condizioni di certificazione genetica raggiunta dall'allevamento di destinazione.

7) A partire dalla campagna riproduttiva del 2016 è obbligatorio l'utilizzo negli allevamenti iscritti al LG di **maschi** esclusivamente di **genotipo omozigote resistente.** La Commissione regionale si riserva la possibilità di autorizzare in via eccezionale, l'utilizzo di arieti di genotipo eterozigote di elevato valore genetico, anche dopo il 2016.

8) Negli allevamenti commerciali l'uso di maschi riproduttori con genotipo eterozigote è consentito per un periodo transitorio massimo di 5 anni esteso a 7 anni nel caso di capi iscritti al LG. Per detti capi non può essere consentita la vendita o la movimentazione, salvo che verso il macello, dopo tale periodo transitorio. La Regione Sardegna, previo parere della Commissione Regionale, considerato l'andamento del piano, si riserva la possibilità di ridurre la durata di tale periodo e di estendere gli obblighi previsti per gli allevamenti iscritti al LG anche agli allevamenti commerciali.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n. 806 del 26/07/2016

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Allegato 2

Verbale n. ___ ASL____ APA _____ Prelevatore _____ Data prelievo ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Proprietario: _____ Codice aziendale |_|_|_|_|_|_|_|_| Identificativo Fiscale Allevamento (1) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Comune _____ Provincia _____

N. Progr	ETICHETTA CODICE A BARRE	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CAPO (2)	CODICE BOLO O MICROCHIP	MOTIVO PRELIEVO (3)	Data di nascita (4)			SESSO (M/F)	RAZZA	CAPO ISCRITTO a LG o RA
					GIORNO	MESE	ANNO			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

(1) Nel caso di persone giuridiche, società o organizzazioni deve essere riportata la partita iva (11 caratteri numerici) assegnata dalla CCIAA. Nel caso di ditte individuali deve essere riportato il codice fiscale (16 caratteri alfanumerici) della persona fisica proprietaria degli animali

(2) Codice identificativo del capo: considerata l'importanza del presente dato, si ricorda di inserire il codice completo, verificandone sempre la correttezza. La completezza deve essere garantita soprattutto nelle situazioni in cui il codice fosse composto da un codice aziendale diverso da quello già riportato in intestazione (ad es. IT000TV000+numero progressivo).

(3) Per il motivo del prelievo riportare uno dei seguenti codici:
F: genotipizzazione in azienda focolaio ufficiale di Scrapie ovvero in qualunque altra azienda in cui la genotipizzazione è finalizzata all'abbattimento selettivo (e non per la compravendita/ripopolamento);
P: genotipizzazione del **Piano** di selezione;
V: genotipizzazione di maschi o femmine del campione casuale di **Verifica** del Piano Nazionale;
C: genotipizzazione in caso di **Contenzioso**

(4) Indicare sempre almeno mese (anche presuntivo) e anno di nascita

Firma del titolare dell'impianto

_____

Timbro e Firma Veterinario prelevatore o Tecnico autorizzato

_____

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA * A.S.L. n° 8 dell'Igiene e Sanità e dell'Ass. Soc. * CAGLIARI *

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n. 806 del 26/07/2016

Allegato 3

Modello certificato genetico (Stampare fronte/retro)

CERTIFICATO GENETICO

ASL N° _____ DI _____

CODICE AZIENDA _____ PROPRIETARIO/DETENTORE _____

CODICE FISCALE _____

COMUNE _____ LOCALITÀ _____

IDENTIFICATIVO DELL'ANIMALE

CODICE BOLO O ALTRO IDENTIFICATIVO ELETTRONICO _____

RAZZA _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____

Iscrizione a LG _____ Iscrizione a RA _____

DATA PRELIEVO _____

ESITO DELLA TIPIZZAZIONE GENETICA DELLA PROTEINA PRIONICA EFFETTUATO DA:

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA ☐ AGRIS ☐

RAPPORTO DI PROVA N° _____ DEL ____/____/____

ALLELE 1		
Codoni		
136	154	171

ALLELE 2		
Codoni		
136	154	171

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Ass. Soc. CAGLIARI

Allegato alla determinazione n. 806 del 26/07/2016

VARIAZIONE PROPRIETA'/STATO DELL'ANIMALE

CODICE BOLO O ALTRO IDENTIFICATIVO ELETTRONICO _____

N	Codice Azienda /Macello	Data			Firma e timbro Veterinario
		Acquisto	Macellazione	Morte	
1					
2					
3					
4					
5					

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Ass. Soc.
CAGLIARI

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n. 806 del 26/07/2016

Allegato 4

Elenco tecnici autorizzati per le campionature del materiale biologico: bulbo pilifero o tampone nasale (genotube).

Associazione Interprovinciale Allevatori Sassari – Olbia - Tempio	Associazione Interprovinciale Allevatori Cagliari - Medio Campidano - Carbonia Iglesias
1. Battino Salvatore	1. Asuni Fabiano
2. Canu Giorgio Mario	2. Cannas Alfredo
3. Demelas Antonio	3. Casula Stefano
4. Moni Marco	4. Cera Ercole
5. Nieddu Giampaolo	5. Coni Simone
6. Porcu Mario	6. Dessi' Marcello
7. Sanna Alessandro	7. Ferraro Marco
8. Sini Antonio Mario	8. Floris Michele
9. Sanna Giuseppe Mario	9. Lenzu Marco Antonio
10. Solinas Francesco	10. Melis Antonio
	11. Muscas Gianluca
	12. Murgia Giuseppe
	13. Orru' Sandro
	14. Piras Roberto
	15. Piredda Simone
	16. Porcu Vincenzo
	17. Tola Giuseppe

Associazione Provinciale Allevatori Oristano	Associazione Interprovinciale Allevatori Nuoro - Ogliastra
1. Campanaro Paolo	1. Boccoli Giovanni
2. Casule Francesco	2. Capra Giovannino
3. Floris Antonello	3. Comida Giovanni Paolo
4. Fodde Franco	4. Contini Giuseppe
5. Fois Davide	5. Demurtas Giovanni
6. Frau Francesco	6. Farris Luigi
7. Giarrusso Paolo	7. Fois Gianni
8. Idda Filippo	8. Manca Giovanni Maria
9. Meloni Paolo	9. Melis Gianni
10. Mura Antonio	10. Mocci Sebastiano
11. Peterle Roberto	11. Murgia Mauro
12. Poli Christian	12. Mutzu Pietro
13. Sanna Ivo Giuseppe	13. Pistis Silvio
14. Scanu Aldo	14. Porcu Maurizio
15. Stevanato Maurizio	15. Sedda Angelo
16. Tatti Diego	16. Sedda Daniele
	17. Tedde Michele
	18. Zizi Sergio
	19. Zola Antonio Francesco
	20. Sini Marco

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA * Ass.to dell'Igiene e Sanità e dell'Ass. Soc. * CAGLIARI * VIA